

AGGIORNAMENTO SUL RIODINO DEGLI ENTI LOCALI E RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL 21 GENNAIO

Il ddl 1542 è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati ed è in questi giorni al vaglio della Commissione Affari Costituzionali del Senato che dovrebbe, a sua volta, inviare il testo (ora denominato A.S. 1212) in aula nei prossimi giorni.

Innanzitutto, è utile riportare qui i commi della Legge di Stabilità approvata a dicembre che riguardano i commissariamenti delle Province e la gestione associata delle funzioni fondamentali per le Unioni di Comuni:

COMMISSARIAMENTO PROVINCE

Comma 325

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa **tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014**.

Comma 441

Le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, **cessano il 30 giugno 2014**.

OBBLIGO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI PER LE UNIONI DI COMUNI

Comma 530

All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b) **entro il 30 giugno 2014**, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) **entro il 31 dicembre 2014**, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27».

Evidenziamo ora le principali novità del disegno di legge approvato dalla Camera rispetto al testo iniziale

1. È definito l'ente di area vasta, omettendo ogni riferimento a possibili fasi transitorie in attesa di future modifiche costituzionali che sopprimerebbero il termine "Provincia" dalla Costituzione. Il ddl quindi definisce l'esistenza di un livello di area vasta, attribuendo delle specificità ai territori provinciali di area montana e confinanti con stato estero.

2. Sono introdotte alcune modifiche relative alle Città Metropolitane:

- si prevede che, oltre alle 10 disciplinate dalla legge vigente, possono essere costituite ulteriori aree metropolitane (con apposita procedura) nelle province che abbiano almeno 1 milione di abitanti e nei casi in cui due province confinanti abbiano almeno 1,5 milioni di abitanti. Per le Regioni a Statuto Speciale si prevede un adeguamento della legislazione regionale entro 12 mesi dall'approvazione della legge, disponendo che, fatte salve eventuali leggi regionali già in vigore, non possono essere istituite Città Metropolitane in territori diversi dal capoluogo di Regione.
- Sono allungati i tempi di istituzione portando al 30 giugno 2014 il termine per la proposta di Statuto, alla finestra 1 luglio – 30 settembre 2014 il periodo in cui 1/3 dei comuni interessati può decidere di non far parte della Città Metropolitana costituendo un "nuova" provincia, e alla finestra 30 settembre – 1 novembre 2014 il periodo in cui eleggere il consiglio

metropolitano.

- Gli organi di governo sono parzialmente modificati favorendo una maggiore rappresentanza, garantendo alla conferenza metropolitana (luogo in cui sono rappresentati tutti i comuni dell'area) un maggior peso: in particolare si prevede che lo statuto (e sue modifiche) e i bilanci siano approvati da almeno 1/3 dei comuni che siano rappresentativi della maggioranza della popolazione interessata. Il consiglio metropolitano rimane organo di II livello eletto con un sistema di voto ponderato che tenta di evitare squilibri a vantaggio del comune capoluogo. Il Sindaco metropolitano è il sindaco del comune capoluogo, salvo che non si proceda allo scioglimento del comune capoluogo in più comuni, nel qual caso si può prevedere all'elezione diretta. Per le Città Metropolitane con più di 3 milioni di abitanti per procedere all'elezione diretta, è sufficiente che il comune capoluogo sia suddiviso in zone omogenee o vi sia un decentramento caratterizzato da autonomia amministrativa (in questo caso non si elegge il sindaco del comune capoluogo, ma solo quello della città metropolitana).
- La città metropolitana di Roma segue il medesimo iter istitutivo delle altre città. Si specifica però che le funzioni speciali demandate al comune di Roma Capitale con i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale, rimangono circoscritte al comune di Roma.

3. È abrogata la normativa sulle Unioni per i comuni fino a 1.000 abitanti (articolo 16 del decreto 138/2011). Le Unioni di Comuni, la cui soglia demografica è fissata a 10.000 abitanti, saranno quelle disciplinate dal decreto 78/2010 (Comuni fino a 5.000 abitanti) e dall'articolo 32 del Testo Unico sugli Enti Locali.

4. Sul personale, sono recepiti nell'articolato i principi sanciti nel protocollo firmato dalle Organizzazioni Sindacali Confederali e dai Sindacati della Funzione Pubblica di Cgil, Cisl, Uil, Governo (rappresentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la Pubblica Amministrazione), Conferenza dei Presidenti delle regioni e ANCI, in merito alla tutela dei livelli occupazionali e delle professionalità coinvolte, che definisce un riferimento normativo per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali connesso alla ridefinizione delle funzioni spettanti alle autonomie locali, prevedendo delle cabine di regia per gestire le transizioni.

5. Per quanto concerne le funzioni delle Province, il ddl individua quelle fondamentali e riconosce allo Stato e alle Regioni, secondo le rispettive competenze, la facoltà di disporre l'allocazione delle restanti funzioni oggi in capo alle Province. Le funzioni fondamentali delle "nuove province" sono:

- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controlli in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad essa inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; (la gestione dell'edilizia scolastica è affidata alle province d'intesa con i comuni)
- raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

L'articolato prevede che, entro 3 mesi dall'approvazione della legge, sia raggiunto un accordo in Conferenza Unificata sulle restanti funzioni oggi attribuite alle Province e che entro il medesimo termine siano stabiliti, con un Dpcm, i criteri per il trasferimento di risorse finanziarie, umane e strumentali e si disponga in merito alle funzioni amministrative di competenza statale.

È riconosciuto alle Regioni, inoltre, un ruolo maggiore nella ridefinizione dell'assetto territoriale per quanto concerne la definizione dei nuovi confini delle aree vaste/province e delle città metropolitane.

CRITICITÀ

La principale criticità del disegno di legge ora al vaglio del Senato, diretta conseguenza dell'assenza di un disegno organico che ridefinisca un sistema integrato di livelli istituzionali, concerne la redistribuzione delle funzioni oggi spettanti alle Province. Il ddl, infatti, rimanda a leggi statali e regionali che, secondo le proprie competenze, sono chiamate a ridefinire “chi fa cosa”, in assenza quindi di un'uniformità nazionale sulle funzioni dell'ente di area vasta che sarebbe invece necessaria, in particolare per garantire livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio.

Analogamente è poco chiaro, per quanto previsto sia dal ddl 1212 sia da altre norme, quale sarà il destino delle società partecipate, in particolare per quelle che operano nei servizi a rete di rilevanza economica.

IMPEGNI

Consapevoli che l'alternativa all'approvazione del ddl 1212, di cui auspichiamo ulteriori miglioramenti, sarebbe il mero scioglimento delle Province, è necessario seguire l'iter di approvazione della legge e i passaggi applicativi al fine, in particolare, di:

1. salvaguardare i principi sanciti dal protocollo sottoscritto a novembre 2013 da Governo, Regioni, Anci e organizzazioni sindacali, relativi alla salvaguardia dei livelli occupazionali nel processo di riorganizzazione delle istituzioni territoriali.
2. Vigilare affinché il nodo delle funzioni sia affrontato da Governo e Regioni in modo da garantire la necessaria uniformità nazionale dei livelli essenziali e la necessaria separazione tra funzioni di programmazione (livello regionale) e funzioni amministrative (proprie di area vasta e comuni), prestando particolare attenzione alla riorganizzazione dei centri per l'impiego.
3. Avanzare, ove possibile, delle proposte su come affrontare il nodo delle società partecipate provinciali, al fine di governare il processo di riduzione delle stesse previsto dalla complessa normativa vigente e da possibili futuri interventi con una nuova *spending review*.

Sarà, infine, di prossima convocazione un incontro specifico sulle Città Metropolitane.